

Ai membri della
cassa di compensazione *medisuisse*

San Gallo, dicembre 2022

Anticipazioni per il 2023

Gentili Signore, Egregi Signori,

In occasione della fine dell'anno mi permetto di comunicarvi alcune informazioni attuali concernenti il nostro settore di attività:

Cenni generali

Conteggio annuale 2022 ■ I documenti richiesti sono stati caricati in *connect*. Durante l'elaborazione assicuratevi di osservare le "istruzioni in caso del conteggio in *connect*"; potete trovarle in *connect* nella sezione "Novità", così come su www.medisuisse.ch. Vi preghiamo di inoltrare il conteggio in questione al più tardi entro il 30 gennaio 2023. La notifica dei salari dovrà essere inoltrata anche se nel 2022 non è stato impiegato personale. Vi ringraziamo per la vostra collaborazione.

Sito web ■ Sul nostro sito www.medisuisse.ch troverete numerose informazioni sul 1° pilastro. Da metà dicembre potrete calcolare, fra l'altro, i contributi esatti dovuti nell'anno nuovo (> [Servizi > Ausilio per il calcolo](#)). Suggerimenti da parte degli utenti sono sempre graditi.

Schede dei salari Excel ■ La legislazione in materia di AVS obbliga i datori di lavoro a iscrivere continuamente i salari, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un conteggio ordinato con la propria cassa di compensazione e per l'effettuazione dei controlli periodici dei datori di lavoro. Specialmente nel caso di datori di lavoro con pochi dipendenti basta normalmente la compilazione delle schede del salario. Un modello elettronico in formato Excel è disponibile sul nostro [sito web > Moduli > Schede dei salari](#). Questo file potrà essere importato e inviato tramite *connect* > mansioni "notifica dei salari".

Controllo dei datori di lavoro ■ La legge AVS prescrive che tutti i datori di lavoro devono essere periodicamente controllati in merito alla corretta compilazione del conteggio dei salari con la cassa di compensazione. Per evitare contestazioni nel corso dei controlli, i datori di lavoro sono pregati di prestare attenzione in modo particolare alle apposite spiegazioni contenute nelle istruzioni concernenti il conteggio annuale.

Certificato di assicurazione ■ Dal 2017 non vengono più rilasciati certificati di assicurazione AVS se il collaboratore è già in possesso della tessera d'assicurazione malattie. Per i dettagli sulla procedura vogliate consultare il nostro [sito web > Servizi > Cosa bisogna fare ...](#)

„**Cosa bisogna fare ...**“ ■ Spesso ci si chiede cosa occorre fare sul piano amministrativo in presenza di determinate situazioni (p.es. entrata in servizio di un dipendente). In un documento separato abbiamo elencato i casi più rilevanti e le notifiche necessarie a tale proposito da inviare alle assicurazioni del 1° e 2° pilastro. Troverete la nuova versione del suddetto documento – come numerose informazioni sul 1° pilastro – anche sul nostro [sito web > Servizi > Cosa bisogna fare ...](#)

Contributi

Contributi per i dipendenti ■ I contributi AVS/AI/IPG da pagare sui salari versati ai dipendenti rimangono al 10,6 %. L'obbligo di pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione, in ragione del 2,2 %, sussiste per i redditi fino a 12 350 franchi al mese risp. 148 200 franchi all'anno; dal 2023, oltre questo importo il contributo di solidarietà non è più dovuto. I datori di lavoro devono farsi carico di almeno la metà dei contributi, fino ad un reddito di 148 200 franchi corrispondente ad un'aliquota del $(12,8 \% \div 2 =) 6,4 \%$. I redditi che non superano i 2300 franchi in un anno civile e per ogni singolo datore di lavoro, sono sottoposti a conteggio solo su esplicita richiesta del dipendente. Per contro, i salari del personale domestico sono in ogni caso sottoposti a conteggio; eccetto le attività dipendenti di giovani adulti, svolte per arrotondare la paghetta. Persone in età di pensionamento possono far valere per ogni datore di lavoro una franchigia di 1400 franchi al mese risp. di 16 800 franchi all'anno.

Contributi degli indipendenti ■ I contributi AVS/AI/IPG sui redditi di chi esercita un'attività lucrativa indipendente rimangono del 10,0 %, mentre non sussiste nessun obbligo di pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione. L'aliquota di contribuzione si riduce in caso di reddito fino a 58 800 franchi; in caso di reddito annuo inferiore a 9800 franchi si deve versare un contributo minimo di 514 franchi. I redditi accessori fino a 2300 franchi all'anno non sono soggetti all'obbligo contributivo. Persone in età di pensionamento possono far valere una franchigia di 1400 franchi al mese risp. di 16 800 franchi all'anno.

Contributi per gli assegni familiari ■ I contributi dovuti dal datore di lavoro (sull'intera somma salariale) o per chi esercita un'attività indipendente (fino a un reddito di 148 200 franchi) variano a seconda della cassa di compensazione per gli assegni familiari e del cantone di riferimento. L'aliquota contributiva può essere reperita tramite i calcolatori disponibili sul [sito web > Servizi > Ausilio per il calcolo](#).

Attività internazionali ■ Attività lavorative di indipendenti e dipendenti in più Stati sono da comunicare immediatamente a *medisuisse*, affinché essa possa esaminare l'obbligo assicurativo nonché contributivo. Cfr. in merito anche su [www.medisuisse.ch > Opuscoli informativi > Internazionale](#).

2° e 3° pilastro ■ Nella previdenza professionale obbligatoria nel 2023 i relativi importi ammontano a: il salario minimo annuo 22 050 franchi; il salario minimo coordinato 3675 franchi, la deduzione di coordinamento 25 725 franchi e il salario massimo coordinato 88 200 franchi. L'importo massimo deducibile dalle imposte del pilastro 3a ammonta a 7056 franchi per chi aderisce al 2° pilastro e a 35 280 franchi per chi non aderisce ad una cassa pensione.

Prestazioni

Età di pensionamento e importo della rendita ■ Nel 2023, in caso di un periodo contributivo completo, la rendita completa minima ammonta a 1225 e quella massima a 2450 franchi al mese; ai coniugi spetta complessivamente una rendita massima di 3675 franchi. Il diritto alla rendita ha effetto dal mese successivo a quello del compimento dei 64 rispettivamente 65 anni. Si raccomanda che la relativa domanda venga inoltrata circa tre mesi prima, anche in caso del rinvio della rendita. La riforma AVS 21 entrerà probabilmente in vigore nel 2024; informazioni dettagliate saranno pubblicate sul nostro sito web non appena saranno note.

Indennità di perdita di guadagno ■ Le prestazioni in caso di servizio, maternità, paternità e di presa in carico di figli con gravi problemi di salute saranno aumentate nel 2023. Viene rimborsato l'80% del reddito, fino a un massimo di 220 franchi al giorno.

Assegni familiari ■ Il diritto agli assegni presuppone un reddito mensile di almeno 612 franchi. Nel 2023 nei Cantoni Ginevra, Grigioni, Lucerna e Vallese aumenterà l'importo degli assegni. Sul nostro [sito web > Prestazioni > Assegni familiari](#) trovate un quadro d'insieme sulle prestazioni.

Vi ringrazio per la fiducia accordataci in questo anno che volge a termine. A voi e alle vostre famiglie vanno i miei più sinceri auguri di un felice Anno Nuovo, soprattutto di buona salute.

Distinti saluti

medisuisse



Avv. Marco Reichmuth
Gerente della Cassa